

Il dott. Antonio M. Luna, Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma nel ricorso nrg. 7144/2017 proposto dalla Sig.ra Bosco Antonia contro il MIUR avente ad oggetto la procedura di mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017, con una prima ordinanza del 16/1/2018 (a seguito di camera di consiglio che fissava udienza per il 5/7/2018) disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti che durante la fase C avevano richiesto l'assegnazione ad uno degli ambiti territoriali indicati nella sua domanda (Campania 0013, Campania 0014) con indicazione per estratto delle conclusioni del ricorso.

Successivamente alla pubblicazione in Gazzetta, il Giudice però rilevava che tale pubblicazione era stata eseguita senza autorizzazione del Presidente del Tribunale, sicchè onerava la ricorrente, con ordinanza del 05/07/2018 (**che fissava udienza al 18 dicembre 2018**), di formulare istanza di autorizzazione al Presidente, il quale l'ha poi concessa con ordinanza del 4/10/2018, in cui specificava che in G.U. dovevano essere riportate le conclusioni del ricorso così come di seguito: *“accertare e dichiarare che negli ambiti Campania 0013, Campania 0014 sono collocati docenti che hanno un punteggio inferiore al proprio e senza alcun titolo di precedenza;*

*- conseguentemente dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione di chi ricorre all'ambito territoriale 0004 Lazio, e condannare l'Amministrazione scolastica ad assegnarla nell'ambito che risulterà di spettanza secondo il combinato criterio del punteggio e dell'ordine di espressione delle preferenze, tenendo anche conto che alla ricorrente, previa disapplicazione della note comuni riportate in basso alla Tabella D del CCNI dell'8 aprile 2016, dovranno essere attribuiti ulteriori 9 punti nell'ambito dell'operazioni di mobilità”.*

Avv. Orazio Abbamonte